

DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE n. 205/2020
dell'11 dicembre 2020
che modifica l'allegato IV (Energia) dell'accordo SEE [2023/2007]

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo ("l'accordo SEE"), in particolare l'articolo 98,

considerando quanto segue:

- (1) Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento (UE) 2016/1719 della Commissione, del 26 settembre 2016, che stabilisce orientamenti in materia di allocazione della capacità a termine ⁽¹⁾.
- (2) Il regolamento (UE) 2016/1719 della Commissione non si applica ai sistemi di trasmissione insulari non connessi ad altri sistemi di trasmissione mediante interconnessioni.
- (3) Poiché il sistema di trasmissione dell'Islanda non è collegato ad altro sistema di trasmissione, il regolamento (UE) 2016/1719 della Commissione non dovrebbe applicarsi all'Islanda.
- (4) A causa delle sue dimensioni ridotte e del numero limitato di clienti dell'energia elettrica, il Liechtenstein non possiede una propria rete di trasmissione dell'energia elettrica. Il regolamento (UE) 2016/1719 della Commissione non dovrebbe pertanto applicarsi al Liechtenstein.
- (5) I riferimenti ai gestori del sistema di trasmissione ("TSO"), alle autorità di regolamentazione e ai portatori di interessi dovrebbero essere intesi come comprensivi dei TSO, delle autorità di regolamentazione e dei portatori di interessi che rappresentano la Norvegia.
- (6) In sede di elaborazione congiunta di termini, condizioni e metodologie a norma del regolamento (UE) 2016/1719 della Commissione, è essenziale che tutte le informazioni necessarie siano presentate senza indugio. Una stretta collaborazione tra TSO e autorità di regolamentazione dovrebbe garantire che le informazioni sensibili che possono essere usate per atti di sabotaggio, quali le informazioni dettagliate sulle sottostazioni elettriche, la posizione esatta della trasmissione sotterranea, le informazioni sui sistemi di controllo e le dettagliate analisi delle vulnerabilità, siano efficacemente protette nel processo di sviluppo di termini, condizioni o metodologie. Per garantire l'attuazione efficace del regolamento (UE) 2016/1719 della Commissione, è opportuno stabilire con la Norvegia lo stesso livello di collaborazione in materia di scambio di informazioni e protezione delle informazioni sensibili.
- (7) Ai fini dell'efficacia del quadro normativo transfrontaliero è essenziale che tutti i principali portatori di interessi contribuiscano allo sviluppo, a livello regionale o a livello SEE, dei termini, condizioni e metodologie che potrebbero divenire vincolanti mediante approvazione regolamentare. I TSO e gli altri portatori di interessi dovrebbero pertanto partecipare ai processi relativi allo sviluppo di proposte di termini, condizioni e metodologie, come previsto in varie disposizioni del regolamento (UE) 2016/1719 della Commissione. Il TSO norvegese dovrebbe in particolare partecipare al processo decisionale dei portatori di interessi in modo analogo ai TSO che rappresentano gli Stati membri dell'UE.
- (8) Per le proposte a livello regionale o dell'Unione, laddove è necessaria la decisione di più di un'autorità di regolamentazione per l'approvazione delle proposte avanzate dai TSO, le autorità di regolamentazione dovrebbero consultarsi e collaborare strettamente al fine di raggiungere un accordo prima di adottare la decisione. L'autorità di regolamentazione norvegese dovrebbe essere coinvolta in tale collaborazione.

⁽¹⁾ GU L 259 del 27.9.2016, pag. 42.

